

COMUNE DI BENEVELLO
Provincia di cuneo

REGOLAMENTO COMUNALE
PER I SERVIZI
FUNEBRI CIMITERIALI
E LA CONCESSIONE
DI SEPOLTURE PRIVATE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 27 DEL 15/11/2010;

VARIAZIONE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 25 DEL 15/10/2018

Art.	DESCRIZIONE	Art.	DESCRIZIONE
	CAPO I - NORME GENERALI		CAPO VIII - NORME GENERALI IN MATERIA DI SEPOLTURE PRIVATE
1	Oggetto del regolamento		
2	Responsabilità del Comune		
	CAPO II - PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI	30	Oggetto del regolamento
		31	Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali
3	Personale addetto ai servizi cimiteriali	32	Loculi soggetti a concessione
4	Organizzazione dei servizi cimiteriali	33	Limiti alle concessioni
	CAPO III - TRASPORTO DEI CADAVERI	34	Divieti di concessione
			CAPO IX - PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI
5	Disciplina del trasporto dei cadaveri		
6	Facoltà di disporre della salma e dei funerali	35	Atto di concessione
7	Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione	36	Durata delle concessioni
	CAPO IV - POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI	37	Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni
		38	Concessioni per tumulazioni provvisorie
8	Ricevimento dei cadaveri		CAPO X - DIRITTO ALL'USO
9	Orario di apertura dei cimiteri al pubblico		
10	Riti religiosi all'interno dei cimiteri	39	Aventi diritto all'uso
	CAPO V - INUMAZIONI – TUMULAZIONI E CREMAZIONI	40	Ammissione alla tumulazione
		41	Divieto di cessione dei diritti d'uso
11	Inumazioni e tumulazioni - Normativa		CAPO XI – MANUTENZIONE
12	Inumazioni e tumulazioni - Termini		
13	Epigrafi	42	Autorizzazione ad eseguire i lavori
14	Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri	43	Doveri in ordine alla manutenzione
15	Inumazioni e tumulazioni – Oneri		CAPO XII - RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI
16	Cremazioni		
	CAPO VI - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI	44	Rinnovo delle concessioni
		45	Rinuncia alle concessioni
17	Esumazioni ed estumulazioni - Normativa	46	Rinuncia alle concessioni - Rimborso parziale del canone
18	Esumazioni ordinarie		CAPO XIII – DECADENZA DELLE CONCESSIONI
19	Esumazioni straordinarie		
20	Verbale delle operazioni		
21	Rinvenimento di materiali		
22	Estumulazioni ordinarie	47	Cause di decadenza
23	Esumazioni ed estumulazioni - Oneri		CAPO XIV – NORME TRANSITORIE
	CAPO VII - LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO		
		48	Censimento delle concessioni in atto
24	Lavori privati nei cimiteri	49	Regolarizzazione delle concessioni in atto
25	Occupazione temporanea del suolo	50	Procedura per la regolarizzazione delle concessioni

26	Materiali di scavo		CAPO XV – NORME FINALI
27	Orario di lavoro - Sospensione dei lavori		
28	Opere private - Vigilanza - Collaudo	51	Tutela dei dati personali
29	Concessioni private nei cimiteri	52	Leggi ed atti regolamentari
		53	Abrogazione di precedenti disposizioni
		54	Pubblicità del regolamento
		55	Rinvio dinamico
		56	Vigilanza – Sanzioni
		57	Entrata in vigore

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina, ad integrazione delle norme di cui:

- a. al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- b. al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: “Regolamento per la revisione e la semplificazione dell’ordinamento dello stato civile ai sensi dell’art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127” e successive modificazioni;
- c. al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- d. alla legge 30 marzo 2001, n. 130, recante: “Disposizioni in materia di cremazione e dispersioni delle ceneri”, e successive modificazioni ed integrazioni;
- e. alle norme regionali;

i servizi funebri e cimiteriali di questo comune.

Art. 2 - Responsabilità del comune.

Il comune, mentre ha cura perché, nell'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone o danni, furti, ecc., alle cose, non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio, come pure per l'impiego di mezzi ed attrezzature posti a disposizione del pubblico: scale mobili per accedere a cellette, a loculi, ecc.

CAPO II

PERSONALE DEI SERVIZI CIMITERIALI

Art. 3 - Personale addetto ai servizi cimiteriali.

Ai servizi cimiteriali è addetto il personale ascritto ai servizi manutentivi per porzione dell’orario di servizio.

Art. 4 - Organizzazione dei servizi cimiteriali.

Sul funzionamento dei servizi cimiteriali e funebri in genere vigila il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), con le procedure di cui all'art. 51 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

CAPO III

TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 5 - Disciplina del trasporto dei cadaveri.

Per il trasporto dei cadaveri trovano puntuale applicazione le norme di cui al capo IV del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, nonché dalle norme regionali.

Art. 6 - Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

1. Il trasporto funebre è autorizzato sulla base della volontà testamentaria espressa dal defunto.
2. In assenza di disposizione testamentaria la volontà è manifestata dal coniuge e, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del codice civile e, nel caso di concorrenza di più parenti nello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso o di residenza. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'ufficiale dello stato civile del comune di ultima residenza del defunto.
3. L'ordine suesposto trova applicazione in tutti i rapporti successivi (cremazione, destinazione delle ceneri, inumazione, tumulazione, epigrafi, ecc.).

Art. 7 - Trasporto di cadavere nell'ultima abitazione.

1. Su richiesta scritta di un familiare, il responsabile del servizio può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel comune dal locale di osservazione di cui all'art. 12 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, all'ultima abitazione, affinché, in quel luogo siano rese onoranze funebri nel rispetto della normativa regionale.
2. Il trasporto ha luogo dopo la visita necroscopica salvo il diverso parere del coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.).

CAPO IV

POLIZIA INTERNA DEI CIMITERI

Art. 8 - Ricevimento dei cadaveri.

1. Nei cimiteri comunali sono ricevuti, oltre ai cadaveri, i nati morti, i prodotti del concepimento, ed i resti mortali di cui all'art. 50 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285:
 - a) i cadaveri delle persone che, durante la loro vita, hanno avuto in questo comune la residenza anagrafica;
 - b) gli ascendenti o discendenti ed i collaterali di primo grado di persone residenti in questo comune.
 - c) Persone nate a Benevello e non più residenti, e loro figli e coniugi.
2. Per i seppellimenti di cui alla precedente lettera b) e c), gli interessati fanno apposita documentata domanda al responsabile del servizio il quale accorda l'autorizzazione solo in presenza di disponibilità di posti.

Art. 9 - Orario di apertura dei cimiteri al pubblico.

Il cimitero comunale non osserva particolari orari di chiusura.

Art. 10 - Riti religiosi all'interno dei cimiteri.

Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per singolo defunto che per la collettività dei defunti, della chiesa cattolica e delle confessioni religiose non in contrasto con l'ordinamento giuridico italiano.

CAPO V

INUMAZIONI, TUMULAZIONI E CREMAZIONI

Art. 11 - Inumazioni e tumulazioni - Normativa.

Per le inumazioni e le tumulazioni sono scrupolosamente osservate le norme di cui, rispettivamente, al capo XIV ed al capo XV del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e successive modificazioni, quelle integrative di questo regolamento, nonché le norme regionali.

Art. 12 - Inumazioni e tumulazioni - Termini.

1. Le inumazioni e le tumulazioni, di norma, seguono immediatamente la consegna dei feretri di cui al precedente articolo 10.
2. Tuttavia, per esigenze particolari, a richiesta scritta dei familiari, sentito il coordinatore sanitario dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.), il feretro può essere depositato nella camera mortuaria fino ad un massimo di giorni uno.
3. Trascorso il termine come prima concordato senza che i familiari si presentino per assistere alle operazioni, il responsabile del servizio, con ordinanza motivata da notificare a uno degli interessati, dispone la inumazione del feretro nel campo comune previa rottura dell'eventuale cassa metallica o in materiale non biodegradabile così come previsto dall'art.75, comma 2, del regolamento di polizia approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 13 - Epigrafi.

1. Sulle tombe possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, i materiali autorizzati in relazione al carattere e alla durata delle sepolture.
2. Ogni epigrafe contiene le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
3. Le epigrafi sono scritte in lingua italiana; sono permesse citazioni in latino, in ebraico per gli israeliti e nelle rispettive lingue per gli stranieri, purché queste ultime, seguite dalla traduzione in italiano.
4. Sulla lapide di chiusura dei loculi e delle cellette è indicato in ogni caso il nome, il cognome e le date di nascita e di morte.
5. Le donne coniugate o vedove sono indicate con i due cognomi.
6. Al fine della uniformità all'interno del cimitero dovranno essere utilizzati i caratteri e materiali simili agli esistenti.

Art. 14 - Introduzione di cassette con resti mortali in nicchie occupate da feretri.

E' consentita l'introduzione di cassette metalliche contenenti resti mortali o urne cinerarie nelle sepolture private e nei loculi, se ciò viene richiesto per consentire l'abbinamento di resti mortali a salme di congiunti ivi tumulate, fino all'esaurimento della capienza.

Art. 15 - Inumazioni e tumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle inumazioni vengono svolte dal comune al quale dovranno essere corrisposti i diritti vigenti tempo per tempo.

Art. 16 – Cremazioni.

La cremazione, la conservazione, l'affidamento e la dispersione delle ceneri sono disciplinati dall'apposito regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 in data 13 febbraio 2008, che qui si intende integralmente richiamato.

CAPO VI

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 17 - Esumazioni ed estumulazioni - Normativa.

Per le esumazioni ed estumulazioni si applicano le norme di cui al capo XVII del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, nonché, quelle integrative di questo regolamento.

Art. 18 - Esumazione ordinaria.

1. Le esumazioni ordinarie del campo comune potranno essere eseguite nel periodo da ottobre ad aprile, decorso almeno un decennio dall'inumazione secondo l'esigenza di acquisire disponibilità del predetto campo comune.

2. A cura dell'ufficio comunale preposto al servizio, è notificato ai richiedenti o, in assenza, all'intestatario del foglio di famiglia cui in vita apparteneva il defunto, l'avviso con indicato il giorno e l'ora presunta in cui la esumazione è effettuata, con facoltà di assistervi anche per il recupero di eventuali oggetti di valore o ricordo.
3. Non presentandosi alcun familiare l'esumazione è rinviata.

Art. 19 - Esumazioni straordinarie.

Per le esumazioni straordinarie sono scrupolosamente osservate le norme di cui agli articoli 83 e 84 del regolamento di polizia mortuaria approvato con d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 20 - Verbale delle operazioni.

1. Per ciascuna operazione di esumazione ordinaria e straordinaria nonché, di estumulazione sia ordinaria che straordinaria, è redatto apposito verbale con elencati gli oggetti eventualmente rinvenuti.
2. I detti verbali sono firmati anche dagli eventuali familiari presenti i quali firmano, anche, per ricevuta degli oggetti rinvenuti e loro consegnati.

Art. 21 - Rinvenimento di materiali.

Tutto ciò che, durante le operazioni di esumazione ed estumulazione, viene rinvenuto è smaltito secondo la vigente normativa.

Art. 22 – Estumulazioni ordinarie.

1. Le estumulazioni ordinarie si eseguono allo scadere delle rispettive concessioni nel rispetto delle norme di cui all'art. 86 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Anche per le estumulazioni sono osservate le procedure di cui ai precedenti articoli del presente capo.

Art. 23 - Esumazioni ed estumulazioni - Oneri.

1. Tutte le operazioni relative alle esumazioni ed estumulazioni ordinarie sono assicurate dal comune che ne sostiene l'onere.
2. Per le esumazioni ed estumulazioni straordinarie trovano applicazione le speciali tariffe annualmente approvate con deliberazione della giunta comunale su proposta approvata del responsabile del servizio.

CAPO VII

LAVORI EDILI ALL'INTERNO DEL CIMITERO

Art. 24 - Lavori privati nei cimiteri.

Nessun lavoro è eseguito dai privati nei cimiteri senza il prescritto titolo abilitativo comunale.

Art. 25 - Occupazione temporanea del suolo.

1. Per l'occupazione temporanea del suolo cimiteriale necessario per l'esecuzione dei lavori (deposito di materiali - elevazione di armature, ecc.), trovano applicazione la vigente normativa in materia e l'applicazione della tariffa prevista del regolamento comunale vigente.
2. La superficie occupata è convenientemente recintata in modo da essere schermata alla vista dei visitatori.
3. Per l'occupazione del suolo comunale nelle immediate vicinanze del cimitero trovano applicazione le tariffe di cui al primo comma, ridotte del 50%.

Art. 26 - Materiali di scavo.

I materiali di scavo e di rifiuto sono di volta in volta trasportati e smaltiti secondo la vigente normativa.

Art. 27 - Orario di lavoro - Sospensione dei lavori.

I cantieri di lavoro operanti all'interno dei cimiteri osservano un orario di lavoro adeguato alla fruizione del cimitero da parte degli utenti e comunque sospeso nel rispetto delle festività con particolare riguardo alla Commemorazione dei Defunti nel mese di novembre.

Art. 28 - Opere private - Vigilanza - Collaudo.

L'ufficio tecnico comunale ha competenza per la vigilanza, il controllo ed il collaudo di tutte le opere private nei cimiteri.

Art. 29 - Concessioni private nei cimiteri.

Le concessioni di loculi ed aree per sepolture private, così come l'illuminazione votiva dei cimiteri, sono disciplinate dai capi successivi.

CAPO VIII

NORME GENERALI IN MATERIA DI SEPOLTURE PRIVATE

Art. 30 - Oggetto del regolamento.

Il presente regolamento disciplina la concessione in uso, a privati ed a enti, di loculi cimiteriali.

Art. 31 - Norme applicabili alle concessioni di loculi cimiteriali.

Le concessioni di cui al precedente art. 30 sono soggette, oltre alle norme del presente regolamento, al regime del demanio pubblico di cui all'art. 824 del vigente codice civile, nonché alle norme di cui:

- al testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
- al d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria" e successive modificazioni;
- al "Regolamento comunale per i servizi funebri e i cimiteri".
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127".

Art. 32 - Loculi soggetti a concessione.

Sono soggette alla disciplina del presente regolamento sia i loculi di nuova costruzione che quelli già concessi e resisi disponibili.

Art. 33 - Limiti alle concessioni.

La concessione di loculi cimiteriali in applicazione del presente regolamento è limitata:

- a. alle famiglie aventi la residenza anagrafica in questo comune;
- b. agli ascendenti o discendenti ed i collaterali di primo grado di persone residenti in questo comune.
- c. alle persone nate a Benevello e non più residenti, e loro figli e coniugi.
- d. I residenti nei Comuni limitrofi ma limitatamente al territorio ricadente nella Parrocchia
- e. Ai proprietari di immobili in Benevello adibiti ad abitazione anche a carattere occasionale ed al rispettivo coniuge;

Art. 34 - Divieti di concessione.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali non possono essere fatte:
 - a coloro che ne facciano oggetto di lucro o di speculazione;
 - quando le richieste sono ritenute eccessive rispetto alle normali esigenze dei richiedenti.
2. Il diniego, da farsi con determinazione motivata del responsabile del servizio, e nel rispetto della procedura di cui all'art. 10-bis della legge 07.08.1990, n. 241, è notificato agli interessati nei termini di legge.

CAPO IX

PROCEDURA PER OTTENERE LE CONCESSIONI

Art. 35 - Atto di concessione.

Le concessioni cimiteriali di cui al precedente art. 30 sono fatte, a seguito di domanda, con atto scritto.

Art. 36 - Durata delle concessioni.

1. Le concessioni di loculi cimiteriali sono sempre temporanee ed hanno la durata di anni 50 dalla data del contratto.
2. Alla scadenza della concessione, in assenza del rinnovo di cui al successivo capo X, i loculi tornano nella piena disponibilità del comune.

Art. 37 - Tariffa delle concessioni - Responsabilità per danni.

1. Le concessioni sono fatte con l'applicazione della speciale tariffa in vigore al momento della domanda di concessione risultante dal timbro di arrivo al protocollo generale del comune.
Le tariffe in vigore relative alla concessione di loculi e aree cimiteriali da occuparsi da parte di soggetti non residenti nel Comune di Benevello al momento della richiesta saranno aumentate del 50%.
2. Il comune è esente da responsabilità per danni a lapidi, tombe o monumenti funebri, arrecati da ignoti o per imperizia nell'uso di attrezzature in dotazione ai cimiteri.

Art. 38 - Concessioni per tumulazioni provvisorie.

1. La concessione di loculi cimiteriali per le tumulazioni provvisorie, se esistenti, è consentita se:
 - a) viene autorizzata dal responsabile del servizio ritenendo fondati i motivi della provvisorietà;
 - b) ha una durata non superiore ad un anno;
 - c) viene stipulato regolare contratto;
 - d) viene versato il canone di concessione rapportato al 5% della tariffa di cui al precedente articolo.

CAPO X

DIRITTO ALL'USO

Art. 39 - Aveni diritto all'uso.

1. Il diritto alla tumulazione è riservato alla persona del primo concessionario e a quelle della sua famiglia secondo la discendenza jure sanguinis in linea retta, senza distinzione di sesso, salvo particolari limitazioni nei rispettivi atti di concessione.
2. A tali effetti, si intendono far parte del gruppo familiare del titolare il coniuge, i discendenti ed i coniugi di questi, gli ascendenti e conviventi more uxorio.
3. Solo il concessionario d'origine può estendere l'uso della sepoltura ad altri congiunti, indicandoli nell'atto di concessione, così anche per maggiori limitazioni.

4. I titolari per successione, entro un anno, designano uno fra essi che assume, verso il comune, l'esercizio dei diritti e dei doveri inerenti alla concessione, ferma la responsabilità solidale di tutti i titolari; in difetto degli interessati, provvede a tale designazione il responsabile del servizio.
5. Il titolare della concessione che si trasferisce, tiene aggiornato il proprio indirizzo presso l'apposito ufficio, che ne prende nota nel fascicolo individuale della concessione.
6. Nella concessione, a collettività, il diritto d'uso è riservato alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario fino al completamento della disponibilità dei loculi concessi.
7. Può, altresì, essere consentita, su documentata e motivata richiesta dei concessionari, la tumulazione di salme di persone che risultano essere state con loro conviventi nonché di salme di persone che hanno conseguito particolari benemeritenze nei confronti dei concessionari.

Art. 40 - Ammissione alla tumulazione.

1. Nei loculi concessi sono ammesse le salme ed, eventualmente, i resti, le ceneri, i feti delle persone, ovunque decedute, o già altrove sepolte, che risultano avere diritto secondo l'atto di concessione e successivi trapassi e che non abbiano manifestato intenzione contraria al loro seppellimento nei loculi medesimi, oppure nei confronti delle quali il concessionario dei precitati diritti, non ha stabilito la loro esclusione dalla sepoltura stessa.
2. Se il concessionario è un ente o una comunità, sono ammessi nella sepoltura i rispettivi membri, ai sensi dello statuto relativo; l'ente o comunità presenta, di volta in volta, apposita dichiarazione di tumulazione.
3. Nessun atto inerente al diritto di sepolcro è permesso se sorgono dubbi sul diritto del richiedente, oppure quando è fatta opposizione da parte di aventi diritto. Il richiedente prova il suo diritto o rimuove l'opposizione. Le controversie fra i titolari di diritti di sepoltura sono comunque di competenza del giudice ordinario.
4. Salvo assegnazione preventiva e nominativa da parte del fondatore o divisione, il diritto al seppellimento fra gli stessi titolari jure sanguinis è dato dall'ordine di premorienza.

Art. 41 - Divieto di cessione dei diritti d'uso.

E' vietata la cessione del diritto d'uso tra privati; ogni concessione che venga a cessare per qualsiasi titolo rientra nella piena disponibilità del comune.

CAPO XI

MANUTENZIONE

Art. 42 - Autorizzazione ad eseguire i lavori.

1. Nessun lavoro può essere eseguito all'interno del cimitero senza la prescritta autorizzazione comunale.
2. Trovano sempre applicazione le speciali norme di cui al capo VII.

Art. 43 - Doveri in ordine alla manutenzione.

1. Il concessionario ed i suoi successori provvedono, per tutto il tempo della concessione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle eventuali opere aggiuntive che l'amministrazione ritiene indispensabili o anche solo opportune per ragioni di decoro, di sicurezza o di igiene; a rimuovere eventuali abusi.
2. In caso di inadempienza a tali obblighi, il responsabile del servizio ricorre al potere di ordinanza e diffida, disponendo, se del caso, la rimozione delle opere pericolanti o indecorose e la sospensione della tumulazione di salme, subordinandola all'esecuzione dei lavori occorrenti o al versamento di un congruo deposito a garanzia dell'esecuzione delle opere stesse, che sono eseguite eventualmente d'ufficio con spese a carico dei concessionari.

CAPO V

RINNOVO DELLE CONCESSIONI – RINUNCIA ALLE CONCESSIONI

Art. 44 - Rinnovo delle concessioni.

1. I concessionari e loro eredi hanno diritto, in via di principio, a richiesta, di ottenere il rinnovo delle concessioni.
2. Per esercitare tale diritto, almeno sei mesi prima della scadenza, fanno apposita domanda al comune.
3. L'eventuale diniego è pronunciato dal responsabile del servizio con apposita motivata determinazione da notificare al richiedente nei termini di legge.
4. Il rinnovo della concessione:
 - a) può essere condizionato alla previa esecuzione dei lavori di rinnovo di opere di abbellimento, nonché ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
 - b) è perfezionato entro sei mesi dalla scadenza della precedente concessione fermo restando che la somma dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento per le nuove concessioni, ridotta del 20%, è versata alla tesoreria comunale entro il termine di scadenza delle precedenti concessioni.

Art. 45 - Rinuncia alle concessioni.

1. I concessionari possono, in qualsiasi momento, rinunciare alla concessione.
2. La rinuncia risulta da apposita dichiarazione autenticata dal responsabile del servizio. Il responsabile del servizio dopo essersi accertato che il loculo o i loculi oggetto della rinuncia si trovano in un normale stato di conservazione, con apposita determinazione prende atto della rinuncia e dispone il pagamento della somma determinata in applicazione della tariffa di cui al successivo art. 46.
3. I loculi retrocessi o comunque rientrati nella piena disponibilità del comune, sono riassegnati in concessione.
4. Il responsabile del servizio, dopo aver disposto quanto prescritto dal precedente comma 2, include il loculo o i loculi rientrati nella piena disponibilità del comune in apposito elenco da tenere a disposizione di quanti possono avere interesse ad ottenere, in concessione, i detti loculi.

Art. 46 – Rinuncia alle concessioni – Rimborso parziale del canone.

LOCULI CIMITERIALI

1. E' ammessa la rinuncia al diritto d'uso, prima dell'utilizzazione della concessione medesima.
 - A) Il Comune rimborserà, in tale caso al concessionario una somma pari al 50% del prezzo pagato per la concessione.
 - B) Le spese del relativo contratto sono a carico del concessionario
2. E' ammessa la retrocessione di loculi già utilizzati. In tal caso verranno liquidate al retrocedente le seguenti percentuali del prezzo pagato per la concessione:
 - A) 50% entro un anno dalla data di stipula dell'atto
 - B) 25% oltre un anno dalla data di stipula dell'atto

AREE CIMITERIALI

3. E' ammessa la retrocessione di aree cimiteriali non utilizzate. In tal caso verranno liquidate al retrocedente le seguenti percentuali del prezzo di concessione riportate nell'atto:
 - A) 50% entro un anno dalla data di stipula dell'atto
 - B) 25% oltre un anno dalla data di stipula dell'atto.
 - C) Le aree la cui costruzione non è iniziata nei successivi quattro anni dalla concessione ritornano nella disponibilità del Comune senza alcun indennizzo.

CAPO VI

DECADENZA DELLE CONCESSIONI

Art. 47 – Cause di decadenza.

1. La decadenza delle concessioni ha luogo nel caso di perdurante grave stato di abbandono e di incuria.
2. La decadenza, preceduta sempre da diffida ad eseguire le opere entro un ragionevole termine, è dichiarata, con atto motivato, dal responsabile del servizio e notificato ai concessionari o aventi titolo nelle forme previste per la notificazione di atti processuali civili.
3. Con lo stesso atto è fissato il giorno in cui, incaricati del comune, si recano nel cimitero per redigere il "verbale di consistenza" di quanto è oggetto della concessione.
4. Nel caso di decadenza dalla concessione nulla è dovuto ai concessionari i quali hanno la facoltà di disporre dei materiali e di quanto asportabile nel pieno rispetto delle vigenti norme sanitarie.

CAPO VII

NORME TRANSITORIE

Art. 48 – Censimento delle concessioni in atto.

Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento il responsabile del servizio curerà:

- la raccolta di tutte le concessioni in atto;
- la elencazione, con tutti gli estremi, degli atti di concessione in apposito "registro - scadenario delle concessioni di loculi cimiteriali";
- la proposta di regolarizzazione delle concessioni non risultanti da atto scritto.

Art. 49 - Regolarizzazione delle concessioni in atto.

1. Tutte le concessioni in atto non perfezionate con apposito atto, sono regolarizzate entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

2. A tal fine, il responsabile del servizio notifica, agli interessati, entro il termine di cui al comma precedente, apposito invito a regolarizzare la concessione fissando un termine, non inferiore a 90 giorni, per farne richiesta.
3. L'atto di notifica di cui al precedente comma 2 contiene tutte le notizie previste dal precedente articolo 47.

Art. 50 – Procedura per la regolarizzazione delle concessioni.

1. Per ottenere la regolarizzazione delle concessioni gli interessati allegano, alla domanda di cui al precedente articolo 47, l'originale della quietanza rilasciata dal tesoriere comunale o altra prova dell'avvenuto pagamento del canone di concessione ritenuta valida dall'ufficio di ragioneria.
2. La concessione in sanatoria è fatta con decorrenza dalla data del versamento del saldo se la ricevuta precede la data della morte dei defunti ivi tumulati.
3. Nel caso di mancato pagamento della concessione trova applicazione la tariffa in vigore al momento della regolarizzazione, con decorrenza della concessione medesima dalla data della effettiva occupazione dei loculi corrispondente alla data di morte dei defunti ivi tumulati.
4. Gli schemi di atti di concessione in sanatoria sono sottoposti all'approvazione della giunta comunale.

CAPO VIII

NORME FINALI

Art. 51 - Tutela dei dati personali.

Il comune garantisce, nelle forme ritenute più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.Lgs. 30.06.2003, n. 196, recante: "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Art. 52 - Leggi ed atti regolamentari.

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento sono osservati, in quanto applicabili:

- il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e successive modificazioni;
- al d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 recante: "Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile ai sensi dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127";
- il d.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 recante: "Approvazione del regolamento di polizia mortuaria";

nonchè, ogni altra disposizione di legge e regolamentare, nel tempo in vigore, che abbia attinenza con la materia.

Art. 53 - Abrogazione di precedenti disposizioni.

1. Il presente regolamento disciplina compiutamente la materia e sono abrogate tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti.
2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente regolamento.

Art. 54 - Pubblicità del regolamento.

Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 15, c. 1, della legge 11.02.2005, n. 15, è tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 55 - Rinvio dinamico.

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopraordinata.

Art. 56 – Vigilanza - Sanzioni.

1. Per la violazione delle disposizioni di cui al presente regolamento, fatta salva l'applicabilità delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato potrà essere applicata la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 500,00;

2. Per la verifica dell'osservanza delle disposizioni del presente regolamento, la polizia locale e qualsiasi altra autorità competente possono accedere ove si svolgono le attività disciplinate.
3. Le sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni al presente regolamento sono definite in applicazione alle disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo 1 della legge 24.11.1981, n. 689 e successive modificazioni.

4. Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento sono introitate nella tesoreria comunale.
5. Il trasgressore ha sempre l'obbligo di eliminare le conseguenze della violazione e lo stato di fatto che le costituisce.

Art. 57 - Entrata in vigore.

Il presente regolamento entra in vigore al conseguimento dell'esecutività della deliberazione con la quale è stato approvato.